

Il P.M. chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la difesa si associa.

Motivazione

1) Con decreto penale di condanna n. 6-16 emesso il 5.01.2016, veniva condannato al pagamento della somma di euro 3750,00 di multa per il reato, meglio descritto nel capo di imputazione in epigrafe.

Proposta regolare opposizione, la difesa, munita di procura speciale, chiedeva procedersi con il rito abbreviato.

Fissata l'udienza per la celebrazione del giudizio abbreviato condizionato, sentite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva il processo come da dispositivo in atti letto in aula.

2) I fatti per cui si procede prendono le mosse dalla denuncia querela sporta il 10.03.2015 da [redacted], la quale riferiva che in data 24.02.2015 tramite il genero [redacted] apprendeva che sul profilo Whatsapp di [redacted] vi era la foto del marito defunto [redacted], allegando una copia della stampata del suddetto profilo.

Tale condotta non pare configurabile il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., non essendo volta in maniera univoca a sostituire illegittimamente la persona dell'imputato con quella della persona riprodotta nella foto del profilo, difettando conseguentemente l'induzione in errore ed il dolo specifico della gente di procurare per sé od altri un vantaggio o di recare un danno.

L'imputato deve essere dunque mandato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

PQM

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Giorni 45 per la motivazione.

Novara, 12 ottobre 2017

Il Giudice

TRIBUNALE DI NOVARA

29 NOV. 2017

(Dott.ssa C. Gentili)